

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CASSETTE-SICUREZZA_NC	Rel.01-2025
	FOGLIO INFORMATIVO CASSETTE DI SICUREZZA	Aggiornato al:	21 luglio 2025
		Fine esercizio:	

Il servizio di Cassetta di Sicurezza è offerto alla generalità della clientela (consumatori e non consumatori).

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)

E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **n. 1458105**

Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

### DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE BANCA

Nome e Cognome / Ragione Sociale:

Sede:

Telefono e E-mail:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenchi:

Qualifica:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del cliente)

### CHE COS'È IL SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA

Con questo servizio la Banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. "Cassetta di Sicurezza"), per la custodia di oggetti di valore a fronte di un massimale assicurativo a coprire il rischio della Banca medesima per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione degli oggetti contenuti nella Cassetta di Sicurezza. La Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito. La Cassetta di Sicurezza è collocata in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità previste dal contratto.

La Banca mette a disposizione il servizio di Cassetta di Sicurezza esclusivamente per coloro che sono già clienti della Banca e hanno in essere un contratto di Conto Corrente. Il canone relativo alla locazione della Cassetta di Sicurezza sarà addebitato direttamente sul menzionato Conto Corrente.

#### Beneficiari (Clientela Target):

Il servizio di Cassetta di Sicurezza offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: consumatori, clientela al dettaglio non consumatrice (ad es. ditte individuali), Grandi Imprese e PMI (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.

#### Principali rischi:

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) con le modalità previste contrattualmente;
- la Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CASSETTE-SICUREZZA_NC	Rel.01-2025
	FOGLIO INFORMATIVO CASSETTE DI SICUREZZA	Aggiornato al:	21 luglio 2025
		Fine esercizio:	

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

	VOCI	COSTI
	Durata	<b>1 anno</b>
<b>SPESE FISSE</b>	Spese di apertura rapporto (rimborso stampati)	<b>€ 20,66</b>
	Canone di locazione	<b>Annuale corrisposto in via anticipata</b> (cfr. la tabella dei canoni in base alla cubatura della cassetta di sicurezza)
<b>SPESE VARIABILI</b>	Massimale assicurativo base garantito dall'Istituto (fino a un massimo di € 50.000,00)	<b>€ 2.500,00</b>
	Assicurazione supplementare per ogni importo di € 1.000,00 eccedente lo standard (fino a un massimo di € 50.000,00)	<b>€ 2,50</b>
	Diritto di cointestazione e/o delega	<b>€ 7,75 per persona</b>
<b>ALTRO</b>	Avviso di morosità (per ogni sollecito)	<b>€ 5,16</b>
	Apertura forzata (oltre le spese sostenute)	<b>€ 51,65</b>

**Recupero Spese:** Le spese eventuali di apertura forzata della cassetta, di rifacimento della chiave, di cambiamento della serratura sono a carico del Cliente. Si procede al solo recupero delle spese vive fatturate dalla Ditta che ha effettuato l'intervento.

<b>Canone annuale</b>			
<b>Codice</b>	<b>Cubatura (in dmc cubi)</b>	<b>Canone annuo (€)</b>	<b>Allocazione</b>
011	3,82	<b>70</b>	Agenzia A
111	4,14	<b>70</b>	Agenzia A
211	6,38	<b>100</b>	Agenzia A
311	14,78	<b>150</b>	Agenzia A
411	24,65	<b>250</b>	Agenzia A
900	10,80	<b>150</b>	Agenzia A
901	16,20	<b>150</b>	Agenzia A
902	21,60	<b>250</b>	Agenzia A
014	3,82	<b>70</b>	Agenzia B
114	6,38	<b>100</b>	Agenzia B
214	14,47	<b>150</b>	Agenzia B
700	40	<b>250</b>	Agenzia Catania
701	20	<b>150</b>	Agenzia Catania
702	14,7	<b>150</b>	Agenzia Catania
703	9,5	<b>100</b>	Agenzia Catania
016	5,65	<b>100</b>	Agenzia E
116	9,43	<b>100</b>	Agenzia E
216	11,31	<b>150</b>	Agenzia E
316	20,74	<b>250</b>	Agenzia E

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CASSETTE-SICUREZZA_NC	Rel.01-2025
	FOGLIO INFORMATIVO CASSETTE DI SICUREZZA	Aggiornato al:	21 luglio 2025
		Fine esercizio:	

416	47,04	<b>350</b>	Agenzia E
002	12,48	<b>150</b>	Agenzia E
800	98	<b>500</b>	Agenzia Palermo
801	51	<b>350</b>	Agenzia Palermo
802	31,5	<b>250</b>	Agenzia Palermo
803	14	<b>150</b>	Agenzia Palermo
010	5,98	<b>100</b>	Sede di Roma
110	10,98	<b>150</b>	Sede di Roma
210	30,93	<b>250</b>	Sede di Roma
310	65,12	<b>500</b>	Sede di Roma
900	10,80	<b>150</b>	Sede di Roma
901	16,20	<b>150</b>	Sede di Roma
902	21,60	<b>250</b>	Sede di Roma
903	32,40	<b>250</b>	Sede di Roma
020	14,61	<b>150</b>	Succursale Avezzano
120	19,31	<b>150</b>	Succursale Avezzano
220	38,87	<b>250</b>	Succursale Avezzano
320	57,42	<b>350</b>	Succursale Avezzano

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso e Disdetta del contratto

Il Cliente può disdire in qualunque momento il Servizio, mediante richiesta perfezionata presso la filiale di competenza della Banca, attraverso la consegna alla Banca della chiave della cassetta ed il rilascio di una dichiarazione manifestante tale volontà e l'avvenuto svuotamento della cassetta medesima. In mancanza di disdetta, il rapporto s'intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni scadenza successiva. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il rapporto dovrebbe risolversi il Cliente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento.

È parimenti facoltà della Banca di disdire in qualunque momento il Servizio, senza addurne i motivi, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso è restituita al Cliente la parte del canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere. Se il Cliente non si presenta entro il termine fissato al fine di riconsegnare la cassetta, la Banca, previa intimazione all'utente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e decorsi 6 mesi dalla data dell'intimazione stessa, può chiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le eventuali cautele disposte dall'Autorità Giudiziaria. Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dall'Autorità Giudiziaria o, in mancanza, con le cautele dalla Banca ritenute opportune, previa deduzione di quella parte di essi di cui l'Autorità Giudiziaria abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dal cliente per canoni e spese.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo previsto per l'estinzione di un rapporto di cassetta di sicurezza è pari a 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta perfezionata presso la filiale di competenza della Banca.

### Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CASSETTE-SICUREZZA_NC	Rel.01-2025
	FOGLIO INFORMATIVO CASSETTE DI SICUREZZA	Aggiornato al:	21 luglio 2025
		Fine esercizio:	

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

#### Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

#### Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA	
Canone di locazione	È il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente in via anticipata.
Clientela al dettaglio	Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Grande Impresa	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Massimale assicurativo	È un dato desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nelle cassette
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Piccola e Media Impresa	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.